

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI PREVISUISSE FONDO PENSIONE APERTO

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e ha la funzione di esporre all'aderente in modo sintetico la normativa inerente l'istituto delle anticipazioni di cui all'art.14 del Regolamento del Fondo.

Anticipazione per spese sanitarie

E' consentito all'aderente richiedere una anticipazione **in qualsiasi momento** per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'importo dell'anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere inviata al Fondo sull'apposito modulo FP21 completo della seguente documentazione entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione:

- a) attestazione della struttura pubblica circa l'entità della terapia e/o dell'intervento e del connotato di straordinarietà;
- b) in caso di terapie e/o interventi attinenti i figli o il coniuge dell'aderente è necessario inoltre produrre il certificato di famiglia dell'aderente;
- c) originali o copia autentica delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.

A fronte del pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa, il Fondo liquiderà l'importo dell'anticipazione entro i successivi 60 giorni.

Qualora la richiesta sia antecedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla anticipazione, i documenti di cui alla precedente lettera c) dovranno essere inviati entro e non oltre i 6 mesi dalla richiesta.

L'importo da liquidare si ottiene calcolando il controvalore delle quote della posizione individuale al primo giorno di valorizzazione successivo al conseguimento dei requisiti previsti per l'anticipazione richiesta.

Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all'aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Qualora l'aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti nei tempi previsti, il Fondo procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.

Per il regime fiscale di tale anticipazione si rimanda alla lettura del Documento sul regime fiscale.

Anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'aderente, **decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari**, può richiedere una anticipazione del capitale maturato sulla propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

L'importo da liquidare si ottiene calcolando il controvalore delle quote della posizione individuale al primo giorno di valorizzazione successivo al conseguimento dei requisiti previsti per l'anticipazione richiesta.

La richiesta deve essere inviata al Fondo sull'apposito modulo FP21 completo della documentazione di seguito indicata.

1) anticipazione precedente al verificarsi dell'evento che ne dà diritto

- a) in caso di acquisto da terzi o da cooperativa:
 - copia autentica del preliminare di vendita;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata nella quale l'aderente indichi che lui (o il figlio nel caso di acquisto per i figli) non è titolare di diritti di proprietà su immobili diversi da quello per il quale è richiesta l'anticipazione.
- b) in caso di costruzione in proprio:
- concessione edilizia;
 - titolo di proprietà del terreno;
 - originali dei preventivi di spese di progettazione lavori e di acquisto dei materiali di esecuzione dei lavori;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità;
 - perizie e sopralluoghi, imposte sul valore aggiunto, oneri di urbanizzazione;

Successivamente alla liquidazione dell'anticipazione e comunque non oltre i 6 mesi dalla richiesta, l'aderente dovrà inviare la seguente documentazione:

- a) in caso di acquisto da terzi:
- copia autentica dell'atto notarile di compravendita stipulato e certificato di residenza comprovante l'abitazione ordinaria e stabile dell'immobile;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.
- b) in caso di acquisto da cooperativa:
- copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio e certificato di residenza comprovante l'abitazione ordinaria e stabile dell'immobile;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.
- c) in caso di costruzione in proprio:
- originali o copie autentiche delle fatture quietanzate in regola con la normativa fiscale relative alle spese di progettazione dei lavori, dell'acquisto dei materiali di esecuzione dei lavori, delle prestazioni professionali richieste per il tipo di intervento, per la relazione di conformità;
 - certificato comunale di ultimazione dei lavori;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.

2) anticipazione successiva al verificarsi dell'evento che ne dà diritto

Se la richiesta viene inviata dopo il verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione, al modulo dovranno essere allegati non oltre i 12 mesi dal verificarsi dell'evento, i seguenti documenti:

- a) in caso di acquisto da terzi:
- copia autentica dell'atto notarile di compravendita stipulato e certificato di residenza comprovante l'abitazione ordinaria e stabile dell'immobile;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.
- b) in caso di acquisto da cooperativa:
- copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio e certificato di residenza comprovante l'abitazione ordinaria e stabile dell'immobile;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.
- c) in caso di costruzione in proprio:
- originali o copie autentiche delle fatture quietanzate in regola con la normativa fiscale relative alle spese di progettazione dei lavori, dell'acquisto dei materiali di esecuzione dei lavori, delle prestazioni professionali richieste per il tipo di intervento, per la relazione di conformità;
 - certificato comunale di ultimazione dei lavori;
 - certificato di famiglia dell'aderente nel caso in cui l'acquisto sia effettuato da un figlio dell'aderente.

A fronte del pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa, il Fondo liquiderà l'importo dell'anticipazione entro i 60 giorni successivi.

Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all'aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Qualora l'aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti nei tempi previsti, il Fondo procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.

Per il regime fiscale di tale anticipazione si rimanda alla lettura del Documento sul regime fiscale.

Anticipazione per spese di ristrutturazione prima casa di abitazione

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari è consentito all'aderente richiedere un'anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

L'importo dell'anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

L'importo da liquidare si ottiene calcolando il controvalore delle quote della posizione individuale al primo giorno di valorizzazione successivo al conseguimento dei requisiti previsti per l'anticipazione richiesta.

La richiesta deve essere inviata al Fondo sull'apposito modulo FP21 completo della documentazione di seguito indicata.

1) anticipazione precedente al verificarsi dell'evento che ne dà diritto

Se la richiesta viene inviata prima del verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione, al modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione propria;
- b) atto che dimostri il titolo di proprietà o il titolo costitutivo del diritto reale di godimento sull'immobile in cui viene effettuato l'intervento;
- c) copia della specifica abilitazione amministrativa, ovvero della abilitazione riconosciuta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori;
- d) certificato di famiglia dell'aderente se l'intervento di ristrutturazione riguarda uno dei figli dell'aderente.

Successivamente alla liquidazione dell'anticipazione e comunque non oltre i 6 mesi dalla richiesta, l'aderente deve inviare la seguente documentazione:

- a) elenco degli interventi realizzati con la loro quantificazione sotto il profilo tecnico sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritto dalla ditta appaltatrice;
- b) ricevute di pagamento ICI;
- c) ricevute dei bonifici bancari ed originali o copie autentiche delle fatture quietanzate in regola con la normativa fiscale, relative alle spese sostenute;

2) anticipazione successiva al verificarsi dell'evento che ne dà diritto

Se la richiesta viene inviata dopo il verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione al modulo dovranno essere allegati, comunque non oltre i 6 mesi dal verificarsi dell'evento, i seguenti documenti:

- a) elenco degli interventi realizzati con la loro quantificazione sotto il profilo tecnico sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritto dalla ditta appaltatrice;
- b) ricevute di pagamento ICI;
- c) ricevute dei bonifici bancari ed originali o copie autentiche delle fatture quietanzate in regola con la normativa fiscale, relative alle spese sostenute;

A fronte del pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa, il Fondo liquiderà l'importo dell'anticipazione entro i 60 giorni successivi.

Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere all'aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Qualora l'aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti nei tempi previsti, il Fondo procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.

Per il regime fiscale di tale anticipazione si rimanda alla lettura del Documento sul regime fiscale.

Anticipazione per altre esigenze dell'aderente

L'aderente, **decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari**, può richiedere una anticipazione per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

L'anticipazione non può superare il 30% del capitale maturato sulla posizione individuale dell'aderente.

L'importo da liquidare si ottiene calcolando il controvalore delle quote della posizione individuale al primo giorno di valorizzazione successivo al conseguimento dei requisiti previsti per l'anticipazione richiesta.

La richiesta deve essere inviata al Fondo utilizzando l'apposito modulo FP21.

A fronte del pervenimento della richiesta il Fondo liquida l'importo dell'anticipazione entro i 60 giorni successivi.

Per il regime fiscale di tale anticipazione si rimanda alla lettura del Documento sul regime fiscale.

Limiti di importo delle anticipazioni

Le somme complessivamente percepite a titoli di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nationale Suisse Vita S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nationale Suisse S.p.A - Capitale Sociale 11.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 1242210 – Albo Imprese n° 1.00071 – Albo Gruppi Assicurativi n° 013 – Partita IVA e Codice Fiscale n°08710960157 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 16/05/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/06/1988 n.145) - Sede legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile, 2 - 20097 San Donato Milanese (MI) – Tel. 02 51 60 31 – Fax 02 51 46 34 – info@nationalesuisse.it - www.nationalesuisse.it – Compagnia con sistema di management certificato

